

IVA

Alla soccida industrializzata non si applica il regime Iva agricolo

di **Luigi Scappini**

La **CTR** del **Molise**, con la **sentenza n. 209** del **19.04.2018**, seppur in via marginale, **analizza** la corretta applicazione del **regime Iva** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#) ai **contratti di soccida**.

In particolare, la sentenza di merito ribadisce quali sono i **requisiti soggettivi** richiesti affinché si renda applicabile il regime speciale previsto per il settore agricolo.

Ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, DPR 633/1972](#), il regime Iva agricolo che, si ricorda, rappresenta quello **ordinario** al verificarsi dei requisiti richiesti, si applica alle **“cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli”**.

Ne deriva che sono richiesti **2 requisiti**: uno di natura **soggettiva (essere produttori agricoli)**, e l'altro **oggettiva** (ovvero procedere alla **cessione di determinati beni** individuati dal Legislatore).

Per quanto attiene al **requisito soggettivo**, la CTR del Molise interviene specificando come **non** sia **sufficiente** essere **imprenditore agricolo** bensì sia **necessario** essere **produttori agricoli** come definiti dal comma 2 dell'articolo 34 che individua come tali:

1. coloro che esercitano un'**attività** tra quelle previste all'[articolo 2135 cod. civ.](#);
2. chi esercita l'attività di **pesca** in **acque dolci** ovvero le **attività di piscicoltura, mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei**;
3. le **cooperative** e loro consorzi di cui [all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), le **associazioni** e loro **unioni**, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione; e
4. gli **organismi agricoli di intervento** che operano in applicazione di regolamenti comunitari relativi all'OCM.

Ne deriva che non è sufficiente avere la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto, quello che la norma richiede è che il **soggetto** che pone in essere la cessione sia **colui** che ha **prodotto il bene** attraverso una delle **attività agricole ex se** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) o una di quelle **connesse** (trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali).

E proprio in riferimento a questi aspetti, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 44/E/2002](#), a commento della riformulazione dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) e del relativo impatto sul regime Iva agricolo, ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell'estensione del regime alle attività connesse, è comunque **necessaria** la sussistenza di "un legame di **accessorietà** e **strumentalità**" rispetto alle attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento e che tale requisito non è riscontrabile nel momento in cui venga posta in essere una **mera attività di commercializzazione**, parallela a quella dei beni di propria produzione, di altri prodotti acquistati presso terzi.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, si era in presenza di un contratto di **soccida** in cui il **soccidante**, privo di strutture logistiche proprie, si era **limitato** "a **fornire mangimi, medicinali e assistenza tecnica e sanitaria** per tutta la durata dell'allevamento, riservando a sé la direzione dell'allevamento stesso".

In altri termini si era in presenza della cosiddetta **soccida industrializzata** in cui da un lato vi era un soggetto **non imprenditore agricolo** che non si limitava a fornire solo animali ma si preoccupava altresì di fornire mangimi, servizi e assistenza veterinaria e, dall'altro il **soccidario** che si assumeva l'**obbligo di allevare** gli animali secondi le direttive fornite da controparte.

Inoltre, il **compenso** di quest'ultimo era dato dall'incremento in termini di capi e di peso degli animali allevati detratto il mangime consumato, utilizzando una **formula prestabilita**: la cosiddetta **tabella di conversione**.

In tutti i casi, come quello della **soccida**, nei quali il **cedente** non può qualificarsi come produttore di quei beni oggetto di compravendita, non si potrà mai applicare il **regime Iva agricolo** in quanto, come precisa sempre la [circolare AdE 44/E/2002](#) "mentre l'attività di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l'ultima fase del processo tecnico-economico dell'attività agricola, l'**attività di semplice commercializzazione** di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento".

Ne deriva che per le **cessioni di beni** acquistati in precedenza presso terzi, effettuate nello svolgimento di tale attività, al rispetto della **prevalenza dei prodotti propri**, si potrà applicare le regole di cui all'[articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

Scopri le sedi in programmazione >